

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente IANNI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio» (3008), d'iniziativa dei deputati Savio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

##### (Rinvio della discussione)

PRESIDENTE ..... Pag. 2  
POLI (DC), relatore alla Commissione ..... 2

«Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico» (3069)

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 4  
BRUNO, sottosegretario di Stato per la difesa . 4  
MESORACA (Com.-PDS) ..... 3  
POLI (DC), relatore alla Commissione ..... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio» (3008)**, d'iniziativa dei deputati Savio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio», d'iniziativa dei deputati Savio, Anselmi, Armellin, Balestracci, Bianchini, Bonferroni, Bonsignore, Borra, Brunetto, Caccia, Carrus, Coloni, Corsi, Crescenzi, Cristofori, Dal Castello, Ferrari Bruno, Frasson, Gelpi, Gottardo, Grippo, Lucchesi, Micheli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Rabino, Rebullà, Righi, Rinaldi, Russo Ferdinando, Sarti, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto la Commissione che è pervenuto il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

POLI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, sono comunque disponibile per svolgere un'eventuale brevissima illustrazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. A questo punto credo sia del tutto inutile.

POLI, *relatore alla Commissione*. Infatti.

PRESIDENTE. Allora, poichè non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**«Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico» (3069)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico».

Prego il senatore Poli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POLI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge 26 gennaio 1963, n. 52, stabilisce alcuni vincoli per la promozione al grado di sottotenente e per la concessione dell'anno di

fuori corso, ai frequentatori dei corsi di laurea per ufficiali medici dell'Esercito. Questi vincoli, in particolare, sono i seguenti.

Innanzitutto, per la nomina a sottotenente - che dovrebbe avvenire dopo il primo anno - bisogna aver sostenuto tutti gli esami del primo anno, esami fissati dallo statuto dell'università.

Per l'ammissione a un anno fuori corso, dopo il terzo anno, bisogna aver sostenuto tutti gli esami del primo anno e almeno dieci esami del secondo e terzo anno. Ora, questa norma, estremamente vincolativa, è anche sperequativa, perchè gli esami del primo anno, stabiliti dallo statuto accademico, non sono pari ad un numero fisso ma variano di anno in anno, quindi potrebbe capitare (non so se sia capitato) che allievi che abbiano sostenuto, per esempio, cinque esami, non vengano promossi sottotenente, mentre altri, in un anno in cui gli esami sono in quantità minore, con lo stesso numero di esami vengono promossi. Per questo il Ministro della difesa ha presentato un disegno di legge che sia meno vincolativo e, soprattutto, non sia sperequativo: esaminiamone il testo.

Per la nomina a sottotenente, cioè dopo la fine del primo anno, bisogna aver sostenuto almeno quattro esami. Per poter essere ammessi all'anno di fuori corso bisogna aver sostenuto quattordici esami nel triennio. In più vi è un'altra norma che modifica l'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, in base alla quale il frequentatore che, per motivi di servizio o per motivi di infermità dipendenti da cause di servizio, non riesca a terminare il corso nei limiti di tempo fissati e non riesca quindi a dare tutti gli esami, quando avrà ultimato il corso di laurea, riprenderà l'anzianità pregressa data a chi ha sostenuto tutti gli esami nell'ambito della durata del corso formativo. Questa in sostanza è la *ratio* del disegno di legge, che non comporta implicazioni finanziarie.

Non ritengo di illustrare i singoli articoli in quanto essi non fanno che riportare punto per punto quanto ho già detto.

Ricordo alla Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, quest'ultimo con osservazioni.

In conclusione, chiedo la sollecita approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Poli per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**MESORACA.** A nome del Gruppo comunista-PDS concordo con la relazione del senatore Poli, anche se devo dire che questo è un disegno di legge che tende proprio a garantire in ogni caso la promozione, nel senso che è vero che ci sono delle disparità, ma per altri esami di laurea alcuni sono stati penalizzati nella stessa situazione. Ora, io credo che dovremmo guardare al di fuori del mondo militare, perchè alcune norme previste qui dovrebbero essere poi valutate e applicate per altri corsi di laurea.

Per il resto, sono favorevole al disegno di legge perchè è garantista, cioè garantisce chi si dovesse trovare in queste condizioni e quindi, con questo spirito positivo, noi lo appoggiamo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale».

**È approvato.**

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1973, n. 816, e dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità al piano di studi approvato dal Comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, e successive modificazioni, in cui conseguono la laurea in ingegneria e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

2. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma 1 sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato gli esami in almeno 14 degli insegnamenti previsti per il triennio applicativo dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato. In tale caso, essi sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

3. La proroga di cui al comma 2 è concessa anche a prescindere dalla condizione del superamento degli esami prescritti, nell'eventualità che la mancanza di tale condizione dipenda da motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o da motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

4. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di sei anni. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, conseguono la laurea in ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se si fossero laureati al loro turno».

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI